

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 01 del mese di aprile 2021 alle ore 11,00, si è riunita, in modalità telematica, l'assemblea dell'associazione "Federazione Burraco Italia", regolarmente convocata, nei modi e termini previsti dallo statuto vigente, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) **Nomina Componente/i per integrazione Organo di Amministrazione FE.BUR.IT. A.P.S.**, come previsto dal nuovo Codice ETS;
- 2) **Approvazione adeguamento dello Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale FE.BUR.IT.**, in merito alla riforma del Terzo settore;
- 3) **Eventuali e varie.**

Alle ore 11,00 in seconda convocazione, dato che in prima convocazione l'assemblea era andata deserta, il Presidente dell'associazione Russo Rosanna dichiara aperti i lavori, assumendo per volontà della medesima, la presidenza dell'Assemblea. Viene nominato segretario il sig. Fallea Giuseppe. Il Presidente, constatata la presenza in assemblea di n. 5 Presidenti associati, rappresentanti le Associazioni affiliate, su un totale di n. 6, aventi diritto e pertanto, constatato che l'Assemblea ha una maggioranza atta a deliberare gli argomenti posti all'O.d.g., relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto sociale e la variazione della denominazione per poter procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Alle ore 11,10 si collegano, in modalità telematica, il Vicepresidente della "Federazione Burraco Italia" sig. Antonio Froechlich ed il Vicepresidente dell'Associazione "Bocciofila La Torre ASD/APS" sig. Adamo Greco, su delega del Presidente della predetta Associazione, sig. Del Zotto Roberto. Il Presidente dà lettura delle modifiche/ integrazioni dello Statuto allegato, redatto secondo le indicazioni del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, che contiene anche la denominazione sociale con l'acronimo A.P.S..

Relativamente al punto 1. Dopo un breve dibattito, si procede alla nomina di n.2 componenti dell'Organo di Amministrazione nelle persone della sig.ra Micheli Alessandra e del sig. Brini Franco, in quanto, quale presupposto per l'iscrizione al RUNTS i componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere almeno sette. Pertanto, viene deliberato che detto Organo di Amministrazione sarà composto di n. 8 membri.

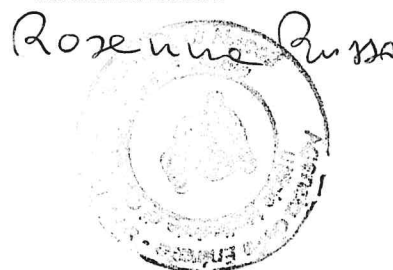
Relativamente al punto 2. lo statuto e la variazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Pertanto verrà utilizzata la denominazione Ente del Terzo Settore "Federazione Burraco Italia A.P.S.", in alternativa, si potrà usare l'acronimo E.T.S. "Federazione Burraco Italia A.P.S.". Le norme statutarie approvate vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale e dello Statuto presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, nonché a tutte le comunicazioni obbligatorie come per legge, chiarendo tra l'altro che i medesimi sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro, ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 11,50, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario
Giuseppe Fallea

Provincia di Napoli	Provincia di Napoli
Ufficio Territoriale di Castellana Grotte	Ufficio Territoriale di Castellana Grotte
Atto registrato in	1324
In data	21 MAG. 2021
Totale versato	ATTI ESERCIZIO
Il Direttore Territoriale	
IL FUNZIONARIO	
Francesca Iozzi	

Il Presidente
Rosanna Russo



Firma su delega del Direttore Provinciale Pellegrino Eboli
conferita con provvedimento n. 20 del 01/02/2021



FE.BUR.IT. A.P.S.

“FEDERAZIONE BURRACO ITALIA A.P.S.”

**MODIFICAZIONI STATUTO FE.BUR.IT. A.P.S.
ANNO 2021**

STATUTO SOCIALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione - Sede – Durata

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Federazione Burraco Italia A.P.S.", siglabile "FE.BUR.IT. A.P.S."

Associazione di Promozione sociale non riconosciuta, apolitica e aconfessionale, operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale.

L'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." è un'Associazione di Promozione sociale, costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione ha sede legale in **Mercogliano (AV), Via S. Guglielmo da Vercelli n. 14.**

E' facoltà dell'Assemblea procedere allo spostamento della sede nell'ambito del Comune di Mercogliano, senza che ciò costituisca modifica al presente Statuto, ma vi è l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2

Scopo – Oggetto

1. La "FE.BUR.IT. A.P.S." è un'associazione apolitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro, essa è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs.117/17:
3. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." promuove, organizza, disciplina e diffonde la pratica del gioco del burraco. Essa esercita le sue prerogative istituzionali attraverso gli organi e gli organismi individuati nel presente Statuto.
5. L'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." ha le seguenti finalità:
 - a) cura l'organizzazione sul territorio nazionale e all'estero di gare, di campionati e di manifestazioni,
 - b) garantendo il corretto svolgimento delle gare;
 - c) si occupa di attività didattica, formativa e di aggiornamento di propri tecnici ed associati;
 - d) organizza altre iniziative specifiche, relative alla pratica e all'affinamento del gioco del Burraco e delle discipline sportive ad esso collegate.
6. L'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." opera nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme delle Federazioni Sportive Nazionali.
7. L'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, può, inoltre:
 - a. intraprendere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature adibite alla pratica di discipline sportive e ricreative;
 - b. attivare, anche attraverso specifiche convenzioni, rapporti con enti pubblici e privati per gestire strutture sportive, ricreative o aree attrezzate;
 - c. organizzare squadre e gruppi in genere per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative.

Inoltre, l'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti può:

- affiliarsi o associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale o internazionale;
 - organizzare attività ricreative, culturali e turistiche a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
 - esercitare in via, meramente, marginale attività di natura commerciale per autofinanziamento dell'attività istituzionale, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
8. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.
9. L'associazione di promozione sociale opera nell'ambito del territorio nazionale.

TITOLO II SOCI / ASSOCIATI

Art. 3

Soci / Associati

1. Possono essere soci dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." le persone fisiche, le Associazioni affiliate, le Società e gli Enti pubblici e privati che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

L'affiliazione degli associati è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

2. Gli aspiranti associati che intendano far parte della dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." dovranno:

a) farne richiesta scritta;

b) essere accettati dall'Organo di Amministrazione;

b/bis) La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

c) avere versato la quota di iscrizione.

Tutti gli associati sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

L'iscrizione all'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." deve essere rinnovata entro il termine fissato dall'Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati devono essere iscritti anche al CNS LIBERTAS; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni ed i rinnovi al CNS LIBERTAS, devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S.". Gli associati cessano di appartenere all'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." nei seguenti casi:

a) per recesso;

b) per scioglimento dell'Associazione affiliata;

c) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;

c.bis) per esclusione, determinata da:

- inadempienza agli obblighi del presente Statuto, compresa l'inattività sportiva;
- condotta contraria alle attività dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S.";
- Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c/bis), assunto dall'Organo di Amministrazione deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà a deliberare con voto segreto, dopo il contraddittorio con l'interessato ed una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- L'associato escluso non può essere più ammesso.
- È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci; al termine di tale procedura, dovranno essere informati i presidenti associati alla Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S."

d) per mancata riaffiliazione annuale, determinata sia ad opera del soggetto interessato e sia ad opera dell'Organo di Amministrazione, per non aver l'Associato provveduto al pagamento delle eventuali pendenze finanziarie;

e) per revoca dell'Affiliazione da parte dell'Organo di Amministrazione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.

In ogni caso di cessazione, gli associati, devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S."

La cessazione di appartenenza all'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S.". comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 4

Diritti e doveri degli associati

L'adesione all'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." comporta per l'associato maggiore di età e per gli enti associati, in regola con il tesseramento annuale, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Gli associati hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua il cui importo e termine di riscossione è fissato annualmente dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S."

Gli associati hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statuari.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di eventuali Regolamenti interni e delle delibere assunte dagli organi sociali.

Le Associazioni affiliate hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- a/bis) di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 25/bis;
- b) di promuovere attività sociale ed agonistica;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni, eventualmente, disposti dall'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S.";
- d) di organizzare manifestazioni di gioco, secondo le norme emanate dagli Organi competenti.

Art. 5

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Organi dell'Associazione

Sono **Organi e Organismi** centrali dell'Associazione:

- a) L'Assemblea nazionale degli associati;
- b) Il Presidente;
- c) L'Organo di Amministrazione;
- d) Il Segretario;
- e) L'Organo di Controllo (Eventuale);
- f) Il Revisore dei Conti.

Sono Organi periferici:

- a) I Delegati regionali e provinciali;
- b) I Giudici di gara.

Sono Organi di Giustizia:

- a. Il Collegio di Disciplina arbitri;
- b. Il Collegio dei Proviviri.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Art. 7

Assemblee

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i presidenti associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Essa determina gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività, deliberando in tutte le materie di sua competenza, in riferimento alla politica gestionale e sportiva, nonché, provvedendo all'elezione degli Organi Statutari.

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie e vengono indette dall'Organo di Amministrazione, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presidenti associati.

2. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente, nel territorio dello Stato Italiano, mediante comunicazione ai presidenti associati ed a ogni membro degli organismi che reggono l'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S.", contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

2.1. Tale comunicazione potrà avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza per posta elettronica, posta elettronica certificata o fax.

2.2. Nelle Assemblee ciascun presidente associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro presidente associato o dal Vicepresidente della propria Associazione, con delega scritta.

Ciascun presidente potrà essere portatore di tre deleghe.

2.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

2.4. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 8

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di

- a. approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
- b. procedere alla nomina delle cariche sociali al termine del quadriennio;
- c. deliberare su tutte le altre materie attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
- d. approvare gli eventuali regolamenti;
- e. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei presidenti associati aventi diritto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presidenti associati intervenuti, presenti in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 9

Assemblea Straordinaria

All'Assemblea Straordinaria è riservato il compito di deliberare:

- a. le modifiche del presente Statuto;
- b. le designazioni e sostituzioni degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
- c. lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

I presidenti associati riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione, alla liquidazione, nonché alla devoluzione del patrimonio saranno valide con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con le stesse modalità della prima convocazione.

Art.10

Presidente

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, in ogni evenienza; è responsabile, unitamente all'Organo di Amministrazione, del funzionamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno, coordinandone i lavori e provvedendo a fornire adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i componenti;
 - b) convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi previsti dal presente statuto e le presiede;
 - c) sottopone all'Assemblea nazionale degli Associati la relazione tecnico - morale e finanziaria, il bilancio preventivo e consuntivo.
- c-bis) può adottare provvedimenti di estrema urgenza, che dovranno essere sottoposti a ratifica

nella prima riunione utile dell'Organo deliberante, cui spetta la competenza;

- d) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e dell'Organo di Amministrazione;
- e) vigila sul funzionamento di tutti gli organi, ad eccezione del funzionamento del Revisore dei Conti e dei Probiviri;
- f) propone ed assume iniziative per accordi di programma con altre Federazioni o Enti pubblici;
- g) nomina in via temporanea i Delegati, tale nomina dovrà essere sottoposta a ratifica dall'Organo di Amministrazione, nella prima riunione utile.

3. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri dell'Organo di Amministrazione e dura in carica quattro anni.

4. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente.

Art.11

Organo di Amministrazione

1. L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da un numero di Componenti non inferiori a sette membri e per un massimo di tredici, nominati dall'Assemblea. Possono essere cooptati dall'Organo di Amministrazione un numero massimo di tre componenti estranei alle Associazioni per qualità professionali e tecniche specifiche, nonché 5 componenti interni alle Associazioni.

Non possono far parte dell'Organo di Amministrazione persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di Giustizia Sportiva dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S."

L'Organo di Amministrazione realizza i fini di cui all'art.2 del presente Statuto;

L'Organo di Amministrazione, inoltre:

- a) è presieduto dal Presidente;
- b) elegge nella sua prima riunione, nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- c) dirige ed amministra l'attività dell'Organizzazione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali;
- c/bis) definisce le modalità di raduni, riunioni, convegni e manifestazioni sportive;
- d) predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, quest'ultimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera i regolamenti federali e le relative modifiche;
- f) nomina, allorché ne ravvisi l'esigenza, Commissioni o Comitati per lo studio di problemi particolari;
- g) nomina i componenti del Consiglio di Disciplina arbitri;
- h) predispone la relazione tecnico – morale e finanziaria della gestione federale ed i bilanci preventivi e consuntivi;
- i) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- j) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- k) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali, nonché gli impegni di spesa per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
- l) delibera l'ammontare delle quote suppletive, purché idonee e funzionali al raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone;
- m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria da parte dei Presidenti associati;
- n) nomina, in caso di assenza di associazioni federate, i delegati regionali ed i delegati provinciali, provvedendo altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- o) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione dei regolamenti;
- p) stabilisce le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie;

- q) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- r) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- s) disciplina l'ammissione degli associati;
- t) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

I verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, trascritti nell'apposito Libro sociale dal Segretario, sotto la responsabilità del Presidente dell'Organo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

2. L'Organo di Amministrazione è l'organo di gestione dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." e delibera su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché, siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, anche in modalità telematica, operando secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari, o quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 dei suoi membri.
Delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente, o chi ne fa le veci. Il voto non è delegabile. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti interessati alla trattazione di particolari tematiche.
- 3-bis. L'avviso di convocazione dell'Organo di Amministrazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione attualmente in uso, a ciascun Componente ed al Revisore dei Conti, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.
La convocazione potrà essere fatta anche con preavviso di almeno trentasei ore, in difetto di tali formalità e termini, l'Organo di Amministrazione delibera validamente, con la presenza di tutti i componenti in carica.
4. L'Organo di Amministrazione dura in carica per un quadriennio, salvo i casi statutariamente previsti e i suoi componenti possono essere rieletti per numero 4 mandati.
- 4-bis. Al membro dell'Organo di Amministrazione non spetta alcun emolumento per la carica che ricopre, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, deliberate dall'Organo di Amministrazione.
- 4-ter. Le assenze non giustificate dei Componenti dell'Organo a quattro riunioni consecutive prevedono la decadenza dalla carica e la loro sostituzione, tramite cooptazione di altri soci.
5. L'Organo di Amministrazione decade quando si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) dimissioni contemporanee della metà più uno dei membri; in tale ipotesi, si avrà la decadenza immediata dell'Organo di Amministrazione e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria, da convocarsi entro cinque giorni;
 - b) vacanze determinatesi per qualsivoglia motivo non contemporaneamente, nell'arco del quadriennio della metà più uno dei membri; in tale ipotesi si avrà la decadenza dell'Organo di Amministrazione, che provvederà alla ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria.

Art.12 Il Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S.", nominato dall'Organo di Amministrazione, è di diritto Segretario delle Assemblee Nazionali, dell'Organo di Amministrazione ed è responsabile della redazione dei verbali. Egli ha, altresì, facoltà di assistere, a tutte le riunioni delle Commissioni e dei Comitati Federali.
2. In caso di assenza o di impedimento, l'assemblea nazionale e l'Organo di Amministrazione

nominano altra persona, anche estranea agli organismi stessi.

Il Segretario, qualora, non faccia parte dell'Organo di Amministrazione, non ha diritto di voto.

Art. 13 **Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, se è nominato, è previsto nei casi e nei modi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 **Il Revisore dei Conti**

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo di legittimità della gestione finanziaria dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." ed ha il compito di controllare il bilancio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S."

In particolare, il Revisore dei Conti ha il compito di:

- a) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- b) redigere una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- c) esaminare i conti resi dai Funzionari Delegati.

2. Il Revisore deve redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dal medesimo.

3. Il Revisore assiste a tutte le riunioni degli Organi deliberanti dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S.", su invito formale del Presidente.

Il Revisore dei Conti inoltre:

- a. deve essere scelto tra coloro che sono in possesso di idonei requisiti di onorabilità e professionalità;
- b. deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia o comunque aver terminato il praticantato, previsto per l'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili;
- c. non può ricoprire alcuna altra carica sociale;
- d. rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio, in caso di decadenza dell'Organo di

Amministrazione.

4. In caso di vacanze del Revisore, per qualsiasi motivo, si procederà alla sostituzione nel corso della prima Assemblea straordinaria utile.
5. Al Revisore dei Conti non sarà corrisposto alcun emolumento per la carica ricoperta, fatto salvo i rimborsi spesa.

Art.15

Delegati regionali e provinciali

1. Tutti i Delegati regionali e provinciali sono nominati e revocati, in qualsiasi momento dall'Organo di Amministrazione.

Ai Delegati sono conferiti espliciti poteri dall'Organo di Amministrazione al fine di diffondere l'attività del gioco del Burraco nelle aree di loro competenza, nonché per addivenire alla costituzione di Associazioni e/o Circoli o di affiliare soci persone fisiche. Gli organi predetti perseguono i fini istituzionali dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S."

I Delegati regionali e provinciali, rispondono degli atti o dei fatti a loro imputabili davanti all'Organo di Amministrazione.

I Delegati possono essere nominati in via temporanea anche dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, il quale, entro la prima riunione utile, successiva alla nomina, deve sottoporre per la ratifica la nomina stessa all'Organo di Amministrazione.

2. L'incarico dei delegati regionali e provinciali è annuale e può essere riconfermato;
- 2-bis. E' fatto divieto ai delegati regionali e provinciali di adottare autonomamente provvedimenti;
- 2-ter. In caso di decadenza dell'Organo di Amministrazione, decadono anche i Delegati.
3. Il Delegato, a fine anno, deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del proprio mandato, per consentire all'Organo di Amministrazione le opportune valutazioni di merito o di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 16

I Giudici di Gara

I Giudici di gara si pongono a disposizione della Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S.", a seguito di loro adesione al Gruppo Nazionale Giudici di gara, tramite le strutture periferiche.

Il Gruppo Nazionale Giudici di gara coordina l'attività degli operatori preposti al controllo ed allo svolgimento delle competizioni ed assicura il buon andamento delle stesse nell'ambito del Regolamento tecnico. L'Organo di Amministrazione approva il Regolamento dei Giudici di gara.

TITOLO IV ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 17

Il Collegio di Disciplina Arbitri

1. Il Collegio di disciplina Arbitri è nominato dall'Organo di Amministrazione, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti;
2. I membri effettivi provvedono nel proprio seno alla designazione del Presidente;
3. Il Collegio è competente a decidere:
 - a) sui fatti censurabili accaduti in occasione dei tornei, dei campionati e delle manifestazioni sportive organizzati dalla FE.BUR.IT. A.P.S."
 - b) sul comportamento censurabile degli arbitri e potranno disporre:
 - l'ammonizione;
 - la censura;

- la sospensione dall'Albo degli arbitri per un massimo di anni 2;
- la radiazione.

In caso di appello, il provvedimento potrà essere rivisto dall'Organo di Amministrazione.

Art. 18

Clausola compromissoria

In assenza di tale adesione, tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno demandate alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo nominato dai due di parte. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo mail o Pec, della richiesta di arbitrato.

Art. 19

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due membri supplenti, eletti per la durata di un quadriennio, esplica le proprie funzioni quale organo giudicante, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.
Secondo le modalità previste dal Regolamento assembleare, il Collegio dei Probiviri è eletto dalla Assemblea, con elezione separata, prima del Presidente e successivamente degli altri membri.
2. Il Collegio richiede alle parti i chiarimenti necessari ed indica, d'ufficio, le questioni di cui ritiene opportuna la trattazione. Il Collegio può richiedere, d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.
3. I Probiviri, possiedono esclusiva competenza, in unico grado:
 - a) sui ricorsi presentati avverso la validità della costituzione e della deliberazione delle assemblee;
 - b) sui conflitti di attribuzione e competenza tra gli organi sociali;
 - c) sulle condizioni di eleggibilità, incompatibilità, decadenza;

Art.20

Principi informatori della giustizia associativa

1. E' sancito il principio in base al quale ciascun Associato o Tesserato si impegna:
 - a) a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità;
 - b) a non esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altri Associati o Tesserati o di Organi sociali;
 - c) a non fornire a terzi, informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari;
 - d) a non compiere o consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare ad altri un indebito vantaggio in classifica.
2. La trattazione delle controversie può essere orale; è, tuttavia, sempre necessario, qualora gli atti non siano stati realizzati, depositati o disposti per iscritto, redigere processo verbale, il quale dovrà essere firmato da tutti gli intervenuti.
3. Il Collegio dei Probiviri, oltre agli opportuni provvedimenti anche di natura cautelare, può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari: diffida, richiamo verbale, richiamo scritto, censura, radiazione.

Art. 21

Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." hanno piena e

definitiva efficacia, nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli associati e tesserati.

2. Ogni controversia insorta ed insorgente tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, che sia originata dalla attività sportiva o associativa, sarà valutata, in ottemperanza al presente Statuto, dal Collegio Arbitrale.

TITOLO V – GESTIONE FINANZIARIA.

Art. 22

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, predisposto dall'Organo di Amministrazione nei termini e con le modalità previste dalla legge, corredato con le relazioni del Revisore dei Conti e dell'Organo di Amministrazione stesso.
2. Le entrate dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." sono costituite dalle quote di affiliazione e delle associazioni e di tesseramento delle persone, dalle tasse federali, dai proventi delle manifestazioni organizzate, dai proventi di tutte le altre attività istituzionali e da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte dell'Organo di Amministrazione.
3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
4. Il patrimonio dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." è costituito da:
 - a) fondi di riserva;
 - b) beni d'uso, attrezzature, investimenti ed immobili;
 - c) donazioni, lasciti, ecc. previa delibera di accettazione dell'Organo di Amministrazione.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito, stabilito dall'Organo di Amministrazione. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato ogni anno. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengono all'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S.", senza specifica destinazione.

Art. 23

Fondo comune

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da:

- a) quote associative, contributi associativi;
- b) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- c) eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione dai soci o da terzi per un miglior conseguimento degli scopi sociali;
- d) avanzi di gestione;
- e) versamenti effettuati dai soci fondatori.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017; è fatto obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 24

Rendiconto economico - finanziario

1. Gli esercizi sociali dell'Associazione "FE.BUR.IT. A.P.S." si aprono il primo gennaio e si chiudono

il trentuno dicembre di ciascun anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi, in caso di specifiche e motivate necessità, l'Organo di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria per l'approvazione la relazione illustrativa e il rendiconto economico-finanziario che sarà, successivamente, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il Rendiconto economico – finanziario è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione; dal rendiconto deve risultare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli Associati.

Art.25 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO VI – NORME GENERALI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 Regolamenti

1. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente statuto, l'Organo di Amministrazione provvede a deliberare i regolamenti che contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento dell'Associazione ed all'esercizio dell'attività sportiva da essa controllata.
2. Tali regolamenti, deliberati dall'Organo di Amministrazione, sono modificabili solo su decisione dello stesso Organo.
3. Gli affiliati e i tesserati che intendono proporre modifiche ai regolamenti hanno facoltà di inviare le loro proposte all'Organo di Amministrazione, per la relativa deliberazione.

Art. 27 Incompatibilità

1. La qualifica di componenti degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e sportiva. Le cariche di Presidente e di Vice-Presidente dell'Organo di Amministrazione, di Revisore dei Conti, di componente gli Organi di Giustizia Sportiva sono incompatibili con qualsiasi carica centrale e sportiva.
2. Compiti ed incarichi specifici assegnati a componenti dell'Organo di Amministrazione sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.
3. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa.
4. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 28

Candidature

I soci che intendono essere eletti quali organi di cui all'art. 6 del presente statuto, devono presentare la loro candidatura almeno 30 giorni prima dell'Assemblea ordinaria, da svolgersi al termine del quadriennio, inviando apposita domanda presso l'Ufficio di Presidenza, che provvederà a renderla pubblica.

Art.29

Rimborsi alle cariche sociali

L'Organo di Amministrazione può stabilire un rimborso spese ai membri della "FE.BUR.IT. A.P.S.", da dimostrare, tramite comprovanti.
Ai delegati la trasferta deve essere autorizzata.

Art.30

Personale retribuito

La "FE.BUR.IT. A.P.S.", potrà avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 31

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32

Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 33

Scioglimento – Devoluzione del Patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria nel rispetto del quorum indicato all'articolo 9.

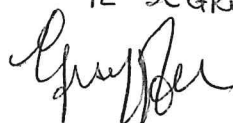
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utilità generale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente, ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore, aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 34
Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 35
Norma Transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE
